



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**VICE SINDACO METROPOLITANO**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di aprile, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

**DECRETO N. 32 del 15.04.2020**

**OGGETTO:** Indirizzi per le attività di supporto ai Comuni tramite fornitura di mascherine idonee per l'emergenza Coronavirus.

**OGGETTO:** Indirizzi per le attività di supporto ai Comuni tramite fornitura di mascherine idonee per l'emergenza Coronavirus.

## **IL VICE SINDACO METROPOLITANO**

### **PREMESSO:**

che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si evince che l'epidemia di Coronavirus è un'emergenza sanitaria mondiale;

### **VISTI:**

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma, ed in particolare l'art. 11 "Sviluppo di politiche della sicurezza integrata e di protezione civile";

la Legge n. 56/2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

la Legge Regionale del Lazio n. 2 del 26 Febbraio 2014, avente per oggetto "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

il D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" che, abrogando la Legge 225/1992, ha ridefinito il quadro normativo in materia;

la nota n. 5443 del 22.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;

il D.L. n. 6 del 23.2.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;

la direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

il D.P.C.M. 1.3.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;

il D.P.C.M. 4.3.2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.2.2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

il D.P.C.M. 8.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 9.3.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella cosiddetta "zona rossa" (Regione Lombardia ed altre 14 province);

il DPCM dell'11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." – serie generale n. 64 del 11/03/2020;

il D.L. 17 Marzo 2020 n. 18

il D.P.C.M. 22/03/2020;

il D.P.C.M. 25/03/2020;

**CONSIDERATO:**

che lo Statuto della Città Metropolitana all'art. 11 comma 3 prevede che *"La Città metropolitana assicura lo svolgimento dei compiti di Protezione Civile, nel rispetto degli ambiti di competenza, il coordinamento e il supporto ai Comuni"*;

che la Legge Regionale n. 2 del 26 Febbraio 2014, rimodulando l'organizzazione e la ripartizione di funzioni in materia di protezione civile a livello di sistema regionale, all'art. 6 attribuisce alle Province (e per analogia alla Città Metropolitana) competenze per la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;

che gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 1/2018 attribuiscono al Sindaco Metropolitano il ruolo di autorità territoriale di protezione civile e di componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

che la Città metropolitana di Roma Capitale è rappresentata nel Centro Coordinamento Soccorsi ("C.C.S.", istituito presso la Prefettura, massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale, costituito con Decreto Prefettizio n. 155402 del 12/05/2016 e aggiornato con successivo Decreto del 21/12/2018 prot. N.0480241) ed è chiamata a svolgere e a garantire, anche in collaborazione con altri Enti, le seguenti Funzioni di supporto:

- F4 LOGISTICA (di concerto con Regione Lazio);
- F9 TECNICA E DI VALUTAZIONE (di concerto con Regione Lazio, ed eventualmente con Roma Capitale);
- F15 CONTINUITA' AMMINISTRATIVA;

che allo stato attuale, pur non essendo per ora stato attivato il CCS, risulti opportuno tener conto di tali previsioni;

che con disposizione del Segretario/Direttore Generale del 10/03/2020 è stata istituita per l'emergenza COVID-19 una Unità di Crisi, composta da personale dirigente e non dirigente, preposta all'adozione di quanto essenziale per ridurre al minimo l'esposizione al rischio di contagio, nonché al supporto al Sindaco Metropolitano per le competenze sopramenzionate;

che, nell'ambito di quanto stabilito dal Governo per contenere e gestire l'emergenza sanitaria da COVID-19, si è ritenuto indispensabile adottare tutte le misure organizzative ed operative atte a garantire la minima esposizione al rischio di contagio, oltre che del personale della Città metropolitana di Roma Capitale, anche di quello dei Comuni dell'area metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 art 1 dal combinato disposto dai commi 44 e 85 lettera d;

che in tale quadro, in esito alle valutazioni svolte dall'Unità di Crisi, l'Ufficio del Soggetto Aggregatore ha provveduto d'urgenza all'acquisizione di un quantitativo di mascherine anticontagio sia per il personale interno, sia da fornire in dotazione ai Comuni del territorio metropolitano nell'ambito delle attività di assistenza agli Enti Locali;

che tale iniziativa è stata concepita, in ragione delle oggettive difficoltà di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, per supportare il sistema regionale di protezione civile e le attività di gestione dell'emergenza COVID-19, garantendo la sicurezza degli operatori in questa delicata fase;

che sono peraltro già pervenute da alcuni Comuni richieste di aiuto in tal senso, in risposta alla lettera di disponibilità all'assistenza che il Vice Sindaco metropolitano ha indirizzato a tutti i Sindaci in data 10/3/2020;

**RITENUTO:**

che in tale quadro e per le motivazioni esposte risulti utile ed opportuno, a rafforzamento dell'azione che da molti anni l'Ente svolge per il sostegno ai Comuni in materia di protezione civile, dare ulteriore supporto alle Amministrazioni locali nell'azione di prevenzione;

pertanto necessario fornire, a scopo preventivo del rischio di contagio, con la massima urgenza mascherine di protezione, di tipologia idonea, ai Comuni dell'area metropolitana e/o per gli operatori, anche volontari;

che il materiale di consumo possa essere messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito dei propri compiti di assistenza agli Enti Locali, in linea con i principi di leale collaborazione tra Amministrazioni, quale forma di cooperazione in condizioni emergenziali per la prevenzione dei rischi sul territorio, che rientra pienamente tra i compiti dell'Ente, compresi quelli in materia di protezione civile;

che le risorse disponibili da distribuire ai Comuni del territorio, secondo criteri di priorità e proporzionalità, siano individuate nel quantitativo complessivo di 10.000 (diecimila) mascherine “kn95” già acquisite dall’Ufficio del Soggetto Aggregatore e confezionate in scatole da 20 pezzi cadauna;

che risulti necessario fornire indirizzi generali al Dirigente del Servizio 3 “Geologico, difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano” - Dipartimento VI “Pianificazione strategica generale” per le attività di distribuzione del materiale ai Comuni;

che, preso atto delle valutazioni svolte in sede di Unità di Crisi, risulti funzionale, ai fini logistici ed organizzativi, far riferimento al modello operativo esistente, ed in particolare alla suddivisione dell’area metropolitana in ambiti territoriali afferenti ai Centri Operativi Misti, corrispondenti con i Centri Operativi Intercomunali, indipendentemente dalla loro eventuale attivazione;

che per la ripartizione tra i Comuni del materiale disponibile si debba adottare il seguente criterio demografico (basato sui dati statistici sulla popolazione forniti dall’Ufficio metropolitano preposto - aggiornamento al 1/1/2019):

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • <u>Comuni Fascia A (popolazione superiore a 40.000 abitanti)</u>          | N. 220 mascherine |
| • <u>Comuni Fascia B (popolazione da 39.999 abitanti a 10.000 abitanti)</u> | N. 100 mascherine |
| • <u>Comuni Fascia C (popolazione da 9.999 abitanti a 4.000 abitanti)</u>   | N. 60 mascherine  |
| • <u>Comuni Fascia D (popolazione da 3.999 abitanti a 1.000 abitanti)</u>   | N. 40 mascherine  |
| • <u>Comuni Fascia E (popolazione inferiore a 1.000 abitanti)</u>           | N. 20 mascherine  |

che non debba essere considerata ai fini della distribuzione Roma Capitale, in quanto tale Amministrazione provvede autonomamente ai propri fabbisogni;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione strategica Generale” Dott. Alessio Argentieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale Generale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

## DECRETA

- di dare impulso ad una nuova azione di sostegno ai Comuni in materia di protezione civile fornendo, a scopo preventivo del rischio di contagio, con la massima urgenza mascherine di protezione, di tipologia “kn95”, anche ai Comuni dell’area metropolitana e/o per gli operatori, anche volontari;

- di garantire le suddette forniture, nei limiti delle disponibilità e secondo criteri di proporzionalità ai Comuni, previa presentazione di apposita richiesta alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- di stabilire i seguenti criteri di indirizzo per la ripartizione del quantitativo complessivo di 10.000 (diecimila) mascherine “kn95” già acquisite dall’Ufficio del Soggetto Aggregatore e confezionate in scatole da 20 pezzi cadauna, come da elenco Allegato A al presente Decreto:
  - Comuni Fascia A (popolazione superiore a 40.000 abitanti) N. 220 mascherine
  - Comuni Fascia B (popolazione da 39.999 abitanti a 10.000 abitanti) N. 100 mascherine
  - Comuni Fascia C (popolazione da 9.999 abitanti a 4.000 abitanti) N. 60 mascherine
  - Comuni Fascia D (popolazione da 3.999 abitanti a 1.000 abitanti) N. 40 mascherine
  - Comuni Fascia E (popolazione inferiore a 1.000 abitanti) N. 20 mascherine
- di dare mandato al Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” - Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” di attuare il piano di distribuzione, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di proporzionalità sopra descritti, ai Comuni raggruppati per ambiti come sopra definiti;
- che le attività di programmazione e distribuzione del materiale siano curate dal Servizio 3 Dipartimento VI, con eventuale collaborazione di altri Uffici dell’Ente;
- che la minima rimanenza dalla ripartizione sopra determinata rispetto al quantitativo totale di 10.000 mascherine “kn95” vada a costituire riserva essenziale custodita presso i magazzini del Servizio 3 Dipartimento VI, per fronteggiare situazioni e criticità eccezionali, secondo le indicazioni e gli indirizzi che emergeranno nelle sedi di coordinamento della gestione dell’emergenza;
- che il citato Servizio 3 del Dipartimento VI provveda ad inviare apposita comunicazione ai Sindaci dei Comuni, con invito a formulare richiesta di acquisizione del materiale tramite apposito modulo;
- che il prelievo del materiale per il successivo utilizzo avvenga a cura dei Comuni capofila dei COI/COM, tramite appositi soggetti delegati al ritiro presso la sede della Città Metropolitana di Viale Giorgio Ribotta 41/43 Roma, in condizioni di sicurezza e secondo la programmazione che verrà comunicata dal citato Servizio 3 del Dipartimento VI;
- che i suddetti Comuni capofila dei COI/COM provvedano ad organizzare la successiva distribuzione, nelle forme che verranno ritenute opportune e funzionali, ai Comuni del proprio ambito, nel rigoroso rispetto dei quantitativi stabiliti da questa Città Metropolitana.

*Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando  
in data 14 aprile 2020*

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to digitalmente  
MARIA ANGELA DANZI

IL VICE SINDACO METROPOLITANO  
F.to digitalmente  
TERESA MARIA ZOTTA



**ALLEGATO AL DECRETO N. 32 DEL 15.04.2020  
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**Prospetto di distribuzione mascherine protettive**

## **Allegato A- PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE MASCHERINE PROTETTIVE**

### **COM/COI N. 2 BRACCIANO (19 confezioni)**

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Anguillara Sabazia	5	100
Bracciano	5	100
Manziana	3	60
Trevignano Romano	3	60
Canale Monterano	3	60

### **COM/COI N. 3 FIUMICINO (33 confezioni)**

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Fiumicino	11	220
Ladispoli	11	220
Cerveteri	11	220

### **COM/COI N. 4 COLLEFERRO (22 confezioni)**

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Colleferro	11	220
Segni	3	60
Carpineto Romano	3	60
Montelanico	2	40
Gavignano	2	40
Gorga	1	20

### **COM/COI N. 5 RIGNANO FLAMINIO (54 confezioni)**

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Fiano Romano	5	100
Formello	5	100
Campagnano di Roma	5	100
Capena	5	100
Riano	5	100



Rignano Flaminio	5	100
Castelnuovo di Porto	3	60
Morlupo	3	60
Sacrofano	3	60
Sant'Oreste	2	40
Mazzano Romano	2	40
Civitella San Paolo	2	40
Magliano Romano	2	40
Nazzano	2	40
Ponzano Romano	2	40
Torrita Tiberina	2	40
Filacciano	1	20

### COM/COI N. 6 GUIDONIA MONTECELIO (47 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Guidonia Montecelio	11	220
Monterotondo	11	220
Fonte Nuova	11	220
Mentana	11	220
Sant'Angelo Romano	3	60

### COM/COI N. 7 MONTELIBRETTI (16 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Palombara Sabina	5	100
Montelibretti	3	60
Moricone	2	40
Nerola	2	40
Montorio Romano	2	40
Monteflavio	2	40

### COM/COI N. 8 TIVOLI (29 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Tivoli	11	220
Castel Madama	3	60

Marcellina	3	60
San Vito Romano	2	40
San Polo dei Cavalieri	2	40
Poli	2	40
San Gregorio da Sassola	2	40
Ciciliano	2	40
Pisoniano	1	20
Casape	1	20

### [COM/COI N. 9 SUBIACO \(27 confezioni\)](#)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Subiaco	3	60
Olevano Romano	3	60
Bellegra	2	40
Agosta	2	40
Affile	2	40
Arcinazzo Romano	2	40
Gerano	2	40
Cerreto Laziale	2	40
Rocca Santo Stefano	1	20
Marano Equo	1	20
Roiate	1	20
Camerata Nuova	1	20
Cervara di Roma	1	20
Jenne	1	20
Canterano	1	20
Vallepietra	1	20
Rocca Canterano	1	20

### [COM/COI N. 10 MANDELA \(17 confezioni\)](#)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Vicovaro	2	40
Arsoli	2	40
Roviano	2	40
Licenza	1	20

Mandela	1	20
Sambuci	1	20
Anticoli Corrado	1	20
Riofreddo	1	20
Cineto Romano	1	20
Vallinfreda	1	20
Roccagiovine	1	20
Percile	1	20
Saracinesco	1	20
Vivaro Romano	1	20

### COM/COI N. 11 PALESTRINA (46 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Palestrina	11	220
Zagarolo	5	100
Valmontone	5	100
San Cesareo	5	100
Cave	5	100
Labico	3	60
Galliciano nel Lazio	3	60
Genazzano	3	60
Colonna	3	60
Castel San Pietro Romano	1	20
Rocca di Cave	1	20
Capranica Prenestina	1	20

### COM/COI N. 12 MARINO (57 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Marino	11	220
Ciampino	11	220
Frascati	11	220
Grottaferrata	11	220
Rocca di Papa	5	100
Montecompatri	5	100
Monte Porzio Catone	3	60

### COM/COI N. 13 VELLETRI (26 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Velletri	11	220
Artena	5	100
Lariano	5	100
Rocca Priora	5	100

### COM/COI N. 14 ALBANO LAZIALE (37 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Albano Laziale	11	220
Genzano di Roma	11	220
Ariccia	5	100
Lanuvio	5	100
Castel Gandolfo	3	60
Nemi	2	40

### COM/COI N. 15 NETTUNO (44 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Pomezia	11	220
Anzio	11	220
Nettuno	11	220
Ardea	11	220

### COM/COI N. 16 CIVITAVECCHIA (22 confezioni)

<i>Comune</i>	<i>N. confezioni da 20 pezzi cadauna</i>	<i>N. mascherine</i>
Civitavecchia	11	220
Santa Marinella	5	100
Tolfa	3	60
Allumiere	3	60